

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA-DDPS)

del 25 agosto 2009

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),*

visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 2 dicembre 2005¹ sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina, per gli impieghi militari e per la parte militare degli impieghi civili-militari, nell'ambito della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell'uomo e dell'aiuto umanitario:

- a. il rapporto di lavoro del personale da istruire e del personale impiegato;
- b. l'istruzione e la preparazione del personale per detti impieghi.

² Nella misura in cui non contenga o non ammetta espressamente eccezioni, essa si applica imperativamente anche al personale militare che assolve l'istruzione o effettua l'impiego.

³ Non è applicabile ai militari che effettuano l'istruzione o l'impiego come servizio militare computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione giusta gli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) o come servizio militare volontario giusta l'articolo 35 OOPSM.

Art. 2 Competenze

¹ Per le decisioni del datore di lavoro sono competenti le autorità secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 3 luglio 2001³ sul personale federale e le normative emanate in virtù della stessa.

RS 172.220.111.91

¹ **RS 172.220.111.9**

² **RS 512.21**

³ **RS 172.220.111.3**

² Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito è competente per l'assistenza al personale.

Sezione 2: Rapporto di lavoro e politica del personale

Art. 3 Rapporto di lavoro

¹ L'istruzione e l'impiego sono disciplinati in contratti d'assunzione separati.

² Dall'istruzione assoluta non è desumibile alcun diritto a un'assunzione per un impiego.

³ Eccettuati i militari di professione ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 1995⁴ sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM), per la durata del rapporto di lavoro il personale è equiparato ai militari a contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 47 capoverso 3 LM. Esso non è sottoposto all'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003⁵ concernente il personale militare.

Art. 4 Durata del contratto di lavoro

¹ Il contratto di lavoro per l'istruzione è limitato alla durata di detta istruzione.

² Il contratto di lavoro per l'impiego concreto è limitato alla durata di detto impiego. Se la durata dell'impiego è indeterminata, il contratto di lavoro è limitato a un anno al massimo.

³ Se l'istruzione o l'impiego sono effettuati in parte come servizio militare computato sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d'istruzione o come servizio militare volontario, il contratto di lavoro è concluso per il resto del periodo d'istruzione o d'impiego.

⁴ Il contratto di lavoro per l'impiego può essere prorogato un'unica volta, di comune intesa. In casi particolari motivati lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può autorizzare un'ulteriore proroga.

⁵ Un singolo contratto di lavoro o contratti di lavoro successivi senza interruzioni non possono avere complessivamente una durata superiore a cinque anni.

Art. 5 Grado militare

¹ Nell'ambito dell'istruzione e dell'impiego il personale riveste di principio:

- a. il grado che ha rivestito sinora nell'esercito;
- b. il grado che rivestiva al momento del suo proscioglimento dall'obbligo militare;
- c. il grado di soldato se non è mai stato militare.

⁴ RS 510.10

⁵ RS 172.220.111.310.2

² Sono fatti salvi:

- a. la nomina a ufficiale specialista giusta l'articolo 104 LM⁶;
- b. il conferimento a tempo determinato di un altro grado giusta l'articolo 63 capoverso 1 OOPSM⁷.

Sezione 3: Prestazioni del datore di lavoro

Art. 6 Giorni lavorativi e giorni di riposo durante l'impiego

¹ Se nel contratto di lavoro non è convenuto diversamente, nel luogo d'impiego vige una settimana lavorativa normale di sei giorni lavorativi e un giorno di riposo.

² In casi straordinari, il comandante o il capo della missione nel luogo d'impiego può derogare in via transitoria a questa regola. Di conseguenza, i giorni lavorativi supplementari prestati devono essere compensati durante l'impiego con tempo libero della medesima durata.

Art. 7 Vacanze

¹ Se il rapporto di lavoro dura meno di un anno, il diritto alle vacanze di cui all'articolo 24 OPers-PRA è ridotto in maniera proporzionale.

² Al personale il cui rapporto di lavoro quale impiegato del DDPS è mantenuto durante l'impiego, il diritto alle vacanze risultante da tale rapporto di lavoro è ridotto in maniera proporzionale alla durata dell'impiego.

³ Per calcolare la proporzionalità si considera l'anno di dodici mesi e il mese di 30 giorni.

⁴ Non sono considerati giorni di vacanza:

- a. i giorni di riposo ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1;
- b. i giorni di congedo ai sensi dell'articolo 26 OPers-PRA;
- c. i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra la Svizzera e il luogo d'impiego all'inizio e al termine dell'impiego;
- d. i giorni del viaggio di andata e di ritorno tra il luogo del congedo e il luogo d'impiego.

Art. 8 Congedo per fare e disfare i bagagli

Per fare e disfare i bagagli, sia all'inizio che al termine dell'impiego il personale ha diritto ai congedi seguenti:

⁶ RS 510.10

⁷ RS 512.21

- a. mezza giornata lavorativa, per impieghi che durano fino a 14 giorni civili;
- b. un giorno lavorativo, per impieghi che durano da 15 a 30 giorni civili;
- c. un giorno lavorativo e mezzo, per impieghi che durano da 31 a 120 giorni civili;
- d. due giorni lavorativi, per impieghi che durano più di 120 giorni civili.

Sezione 4: Obbligo di prestare servizio militare del personale

Art. 9 Servizi d'istruzione secondo l'OOPSM

Se un servizio d'istruzione secondo l'allegato 3 OOPSM⁸ coincide totalmente o in parte con un impiego, l'autorità competente ordina uno spostamento del servizio per motivi militari ai sensi dell'articolo 29 OOPSM.

Art. 10 Qualificazione e proposta

Per la qualificazione e la proposta di personale nell'istruzione e nell'impiego si applicano per analogia gli articoli 41, 43 e 44 OOPSM⁹.

Art. 11 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica all'amministrazione competente per la tassa d'esenzione dall'obbligo militare i dati personali del personale e la durata del suo statuto di personale militare.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza dell'11 dicembre 2003¹⁰ sul tiro fuori del servizio è modificata come segue:

Art. 6 lett. a^{bis}

Sono dispensati dal tiro obbligatorio segnatamente:

- a^{bis}. gli obbligati al tiro che durante l'anno in questione prestano almeno 45 giorni di istruzione o impiego nell'ambito della promozione della pace, del rafforzamento dei diritti dell'uomo e dell'aiuto umanitario;

⁸ RS 512.21

⁹ RS 512.21

¹⁰ RS 512.311

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 febbraio 1997¹¹ sul servizio di promovimento della pace è abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2009.

25 agosto 2009

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport:
Ueli Maurer

¹¹ RU 1997 860

